



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la riapertura dell'Istituto Professionale Statale "G. Rossini" sito in Via Terracina n. 2 - Revoca OS n. 214 del 10/03/2025

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 10/03/2025 il Comando dei Vigili del Fuoco, su richiesta del CCS di ulteriori sopralluoghi per la misurazione di concentrazioni di anidride carbonica negli edifici pubblici presenti nella zona dell'area flegrea al confine tra Napoli e Pozzuoli, era intervenuto all'interno dell'Istituto scolastico Rossini, sito in via Terracina n. 2;
- dalla nota prot. n. 0014779 del 10/03/2024 di detto Comando dei VVF si evinceva che "*dalle rilevazioni strumentali eseguite da parte del personale VVF è emerso che, all'interno dei locali cucina, denominati lab. 1 e lab., e bagni annessi, la concentrazione massima di CO₂ è pari a 1.2% che risulta superiore al valore limite di esposizione alla CO₂ TLV TWA, uguale a 0,5%/5000ppm così come previsto dal d.lgs. 81/08 allegato XXXVIII. Inoltre, in detti locali è stato rilevato anche un valore massimo di concentrazione di acido solfidrico pari a 17 ppm, superiore al limite di esposizione TLV TWA, uguale a 5ppm, e al limite a breve termine STEL uguale a 10 ppm, così come indicato dal d.lgs. 81/08 allegato XXXVIII;*
- alla luce di quanto sopra riportato, con propria Ordinanza n. 214 del 10/03/2025 veniva disposta l'inibizione dell'utilizzo dell'Istituto Professionale Statale "G. Rossini", sito in Napoli alla Via Terracina n. 2, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste a salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Considerato che

dalla nota del Comando Vigili del Fuoco di Napoli acquisita al PG dell'Ente n. 232703 del 12/03/2025, si evince che le misurazioni di emissioni di CO₂ di origine idrotermale, effettuate in data odierna presso l'Istituto Professionale Statale "G. Rossini" sito in Via Terracina n. 2, hanno evidenziato che, in nessuno dei locali oggetto delle misurazioni, risulta superato il valore limite di esposizione alla CO₂ TLV TWA, pari a 0,5% / 5000ppm, e ciò tanto all'altezza del pavimento che all'altezza di 1,20 mt.

sulla scorta di quanto sopra comunicato dal Comando Vigili del Fuoco di Napoli, possono intendersi ripristinate le condizioni di sicurezza richieste a salvaguardia dell'incolumità delle persone e, pertanto, superate le cautele e le precauzioni adottate a mezzo della citata Ordinanza Sindacale n. 214/2025, a garanzia della incolumità della popolazione scolastica dell'Istituto sudetto.

Ritenuto, pertanto, poter procedere alla completa riapertura dell'Istituto Professionale Statale "G. Rossini" sito in Via Terracina n. 2, revocando la suddetta Ordinanza.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 201 del 28/02/2025, recante misure di prevenzione e assistenza alla popolazione per il rischio bradisismico legate agli accumuli anomali di CO₂ in locali



COMUNE DI NAPOLI
Servizio Edilizia Scolastica

seminterrati e poco areati, così come precisata con Ordinanza Sindacale n. 202 del 01/03/2025.

Visti gli artt. 50 comma 5 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii..

Attestato che il presente provvedimento non contiene dati personali.

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica
Francesco Greco

ORDINA

La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 214 del 10/03/2025 e la riapertura dell'Istituto Professionale Statale "G. Rossini", sito in Napoli alla Via Terracina n. 2 a seguito del ripristino delle condizioni di sicurezza richieste a salvaguardia dell'incolumità delle persone

DISPONE

Anticipare il presente provvedimento al Prefetto di Napoli e trasmetterlo:

- per quanto di competenza:

1. al Dirigente Scolastico dell'Istituto "Rossini" – dott.ssa Teresa Martino
narh080005@pec.istruzione.it
2. alla Città Metropolitana di Napoli – Settore Scuola e Pubblica Istruzione –
cittametropolitana.na@pec.it

- per opportuna conoscenza.

1. al Comando dei Vigili del Fuoco
2. all'ASL Napoli 1 Centro
3. All'ARPAC
4. all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)-Osservatorio Vesuviano
5. All'Ufficio Scolastico regionale
6. alla Regione Campania – Staff Protezione Civile
7. All'Assessore comunale all'Istruzione
8. al Commissariato di P.S
9. alla Compagnia Carabinieri
10. al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

DISPONE, altresì,

La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web e all'albo pretorio del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni nei modi e previsti dal Codice del processo amministrativo approvato con D.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e smi.

Sottoscritta digitalmente da
Il Sindaco
Gaetano Manfredi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 82/2005.